



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

DECRETO N. 13 SINDACALE

Data di registrazione 12-05-2026

COPIA

Oggetto :

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FABIO MALVASSORI QUALE RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 17-BIS, COMMA 4, D.LGS. N. 546/1992). PERIODO 01.06.2026 - 30.09.2026

IL SINDACO

PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale 5 del 25.02.2026 è stato deliberato lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria tra i Comuni di Vescovato, Ostiano, Pescarolo ed Uniti e Pieve San Giacomo, decorrenza 01.03.2026, come da decreto di presa d'atto da parte della Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del 10/03/2026 n. 102/2026;

CONSIDERATA l'obbligatorietà della figura Segretario Comunale e più che mai indispensabile la sua presenza al fine del coordinamento e di assistenza giuridico-amministrativa;

PRESO ATTO che nella deliberazione n. 243/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021, i magistrati contabili della Sezione controllo Lombardia, ricordano che il limite di spesa sancito all'art. 1 comma 557 quater della l. 296/2016 non interessa solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma *“l'intero aggregato della spesa di personale”*, e le ipotesi di deroga a tale limite sono state tassativamente individuate dal legislatore, sì che quella funzione irrinunciabile che esercita il segretario comunale, non basterebbe a giustificare una *“deroga tacita”*, deliberando pertanto quanto segue:

“la spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all'art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all'art. 1 commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore”.

RITENUTO, in attesa di nomina di un Segretario titolare, di avvalersi di un segretario reggente da richiedersi, secondo la vigente disciplina in materia, alla Sezione Regionale che gestisce l'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATE:

- le proprie precedenti note e da ultima quella del 23/12/2025 prot. 4592, con le quali è stato richiesto il nulla osta alla reggenza a scavalco al Segretario comunale dott. Fabio Malvassori, titolare presso la sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Casalpusterlengo (capofila), Stagno Lombardo, Spinadesco e Gerre de' Caprioli, della sede di Segreteria del Comune di Pieve San Giacomo, per il periodo dal 01.10.2025 al 31.01.2026;
- il nulla osta pervenuto in data 01/08/2025 prot. 2791, dal Comune di Casalpusterlengo e la relativa accettazione del Segretario Comunale titolare dott. Fabio Malvassori, relativo alla richiesta di reggenza per il periodo 01.02.2026-30.06.2026;
- i provvedimenti di reggenza, da ultimo pervenuto in data 07.01.2026 n. 0002561 dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, Albo Segretari Comunali e Provinciale – Sezione Regione Lombardia, con cui è stata autorizzata la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Pieve San Giacomo, fino al 30.05.2026, al dott. Fabio Malvassori;

VISTI:

- la propria nota del 10.04.2026 n. 1283 di protocollo, con la quale è stato richiesto il nulla osta alla reggenza a scavalco al Segretario comunale dott. Fabio Malvassori, titolare presso la sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Casalpusterlengo (capofila), Stagno Lombardo, Spinadesco e Gerre de' Caprioli, della sede di Segreteria del Comune di Pieve San Giacomo, per il periodo dal 01.06.2026 al 30.09.2026;
- il nulla osta pervenuto in data 18.04.2026 n. 11920 di protocollo dal Comune capofila di Casalpusterlengo;

VISTI i propri precedenti decreti di nomina del Segretario reggente a scavalco dott. Fabio Malvassori fino al 30.05.2026;

RICHIAMATA la richiesta del Comune di Pieve San Giacomo del 20.04.2026 n. 1419 di protocollo, inviata alla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di autorizzazione alla reggenza a scavalco del Segretario comunale dott. Fabio Malvassori, titolare presso la sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Casalpusterlengo (capofila), Stagno Lombardo, Spinadesco e Gerre de' Caprioli, per il periodo dal 01.06.2026 al 30.09.2026;

VISTA l'autorizzazione pervenuta dalla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Reggenze/Supplenze prot. n. 0161970 del 08.05.2026, relativa alla sopra citata reggenza a scavalco, per il periodo 01.06.2026 – 30.09.2026;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 9 del 12.05.2026 avente ad oggetto “Nomina Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori reggente a scavalco dal 01.06.2026 al 30.09.2026”;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del 15.07.1999 n. 150;

PREMESSO:

- che l'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 recante “*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*”, ha delegato il Governo ad introdurre con decreti legislativi norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante.
- che in attuazione della legge delega è stato emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015,

n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario che, all'art. 9, reca numerose modifiche al processo tributario disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992;

- che in particolare l'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, è stato profondamente modificato ad opera del D.Lgs. n. 156/2015, che ha ampliato gli atti soggetti a reclamo ed ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche agli atti emessi dagli enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, il quale:

- al comma 1 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, che *“il ricorso produce gli effetti di un reclamo”* e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva;
- al comma 4 dispone che *“Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli (...) provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*;

TENUTO CONTO:

- che è necessario individuare la struttura ed il soggetto competenti ad esaminare i reclami e le proposte di mediazione;
- che per gli enti impositori diversi dalle Agenzie, l'obbligo che tali strutture siano autonome e diverse da quelle che curano l'istruttoria degli atti si applica *“compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*;
- che la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere all'organizzazione interna di ciascun ente l'individuazione della struttura deputata all'esame della trattazione dei reclami è coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni;

CONSIDERATO che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte del Servizio Amministrativo - Contabile e che:

- all'interno del Comune sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per espletare l'attività in oggetto, tenuto conto, oltre che delle difficoltà di bilancio, del numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi che renderebbe tale affidamento anti-economico;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 27.04.2023;

RITENUTO:

- di individuare quale struttura competente per l'esame dei reclami / proposte di mediazione l'Ufficio Personale facente parte del Servizio Amministrativo - Contabile;

- di nominare, per il periodo 01.06.2026 – 30.09.2026, il Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori quale soggetto responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento generale delle entrate comunali;

Per quanto sopra detto,

DECRETA

- 1) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, l'Ufficio Personale facente parte del Servizio Amministrativo – Contabile;
- 2) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01.06.2026 – 30.09.2026, il Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori, quale soggetto responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie;
- 3) DI TRASMETTERE il presente decreto agli interessati.

Pieve San Giacomo li, 12-05-2026

IL SINDACO

F.to Maurizio Morandi

Si attesta che il presente decreto è pubblicato, in data odierna, sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 12-05-2026

L'Istruttore Amministrativo
F.to Graziella Mazzini